

INNOVAZIONI ASSICURATIVE L'ITALIA E L'EUROPA

a cura di
Massimo Maisetti

Il settore assicurativo ha subito nel corso dell'anno 2012 una serie di cambiamenti dovuti a nuove normative ⁽¹⁾, in particolare al Decreto Crescita Bis, volto "a favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori".

È consentita la collaborazione tra assicuratori intermediari, ma il cliente dovrà essere debitamente informato del ruolo da loro svolto e, nel caso subisse danni, ne risponderanno in solido. L'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) è in grado di garantire sempre una adeguata informativa. La collaborazione reciproca vale anche per gli intermediari stranieri autorizzati dal RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi).

Su questo tema il 4 aprile, ACB, Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, che raggruppa 400 società di brokeraggio a livello nazionale, attiva dal 1995, ha orga-

nizzato a Milano presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, il Workshop "Decreto Crescita Bis e Novità Normative".

Con il saluto iniziale, il Presidente di ACB Luigi Viganotti ha introdotto i lavori preannunciando l'obiettivo del Workshop: «*Analizzare le evoluzioni che si stanno osservando nel mercato assicurativo nazionale ed europeo, oltre che aggiornare e mantenere le conoscenze teoriche, le capacità tecniche e operative per tutti coloro che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa*».

Il programma prevedeva gli interventi di diversi relatori tra cui, l'avvocato Carlo Galantini, l'avvocato Andrea Maura, l'avvocato Fatima Mertad e il dottor Alessandro De Besi, in qualità di rappresentante del Bipar.

Durante i lavori del Workshop, l'Avv. Carlo Galantini ha affrontato il tema delle nuove normative chiarendo i profili e gli sviluppi della collaborazione tra intermediari, non escludendo i rischi ma sottolineandone soprattutto i vantaggi.





Rileva che «Le banche potranno vendere prodotti non standardizzati mediante la presenza presso gli sportelli bancari di broker anziché solo di agenti. La collaborazione di intermediari potrà impiegare il modello di business costituito dal franchising anche nella distribuzione assicurativa e permettere una piena collaborazione tra i broker dei paesi europei».

Dovrà essere curata la trasparenza della collaborazione. Entrambi i broker comunicheranno i dati della commissione ricevuta e risponderanno di eventuali danni derivati al cliente nel caso di inadempimento del proprio mandato.

Altra novità nel contesto delle misure di liberalizzazione del settore, è quella del “Contratto Base” di assicurazione RC auto e natanti, con l'esclusione del tacito rinnovo ⁽²⁾. Lo scopo è quello di favorire una scelta contrattuale più consapevole da parte dell'Assicurato.

L'Avv. Andrea Maura ha elencato i requisiti del contratto base: «Contenere le clausole necessarie all'adempimento degli obblighi di legge, essere articolato secondo classi di merito e tipologie dell'assicurato, definire i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura. Ogni compagnia determina liberamente il prezzo complessivo annuo, ferma restando l'evidenza delle

single voci di costo fornendo clausole e ulteriori garanzie aggiuntive».

La nuova formula contrattuale prevede un massimale minimo di 5 milioni di euro per sinistro con limite di 1 milione di euro per i danni a persone o cose, nessuna franchigia, copertura completa basata sulla tariffa Bonus Malus, guida libera, rivalse limitate da parte delle Compagnie nei confronti degli assicurati solo nei casi più gravi: o di allarme sociale, quali la guida in stato di ebbrezza o per effetto di stupefacenti.

Un'altra nuova Direttiva Europea riguarda la proposta di revisione della IMD II (Direttiva sull'Intermediazione Assicurativa), seguita alle verifiche effettuate dalla Commissione europea riguardo alla crisi finanziaria.

È necessaria una maggiore tutela dei consumatori e l'armonizzazione con la normativa finanziaria, in particolare con il MiFID II (Direttiva sul mercato degli strumenti finanziari) e con i PRIIPs (Regolamento su Prodotti d'Investimento Preassemblari). Ma l'iter programmato per il contesto normativo futuro prevede: il 27 maggio la lettura unica in Commissione, il 2 luglio la seduta plenaria, lettura unica, entro fine d'anno l'approvazione, l'entrata in vigore il 2015 con un periodo transitorio di 5 anni.

RESPONSABILITÀ CIVILE.

TUTTI I RUOLI STRATEGICI
COMPORTANO GRANDI RESPONSABILITÀ.
DAL 2010, NOI LI AIUTIAMO
A SOSTENERLE.

L'Avv. Fatima Mertad, dopo un accenno iniziale alle "luci ed ombre nel mercato italiano", ha poi proposto un quesito: «*Gli obiettivi posti dalla Direttiva si conciliano con i bisogni del mercato italiano ed in particolare con quelli degli intermediari assicurativi?*». La risposta è immediata e condivisa: «Il quadro normativo italiano applicabile alla intermediazione assicurativa è uno dei più stringenti e rigorosi, posto proprio a tutela dell'interesse primario pubblico a tutela del consumatore. Il legislatore italiano e l'IVSS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) sono andati oltre i livelli minimi degli standard auspicati dal legislatore europeo, introducendo degli obblighi assai stringenti con conseguenti oneri e costi a carico della categoria degli intermediari assicurativi: vedasi gli obblighi di formazione professionale continua, gli obblighi di informazione precontrattuale da dare al consumatore...

In merito poi agli altri obiettivi posti dalla nuova Direttiva, sono stati recepiti anzitempo del legislatore italiano e dall'IVSS, i quali hanno cercato di dare una risposta forse alla richiesta di mag-

giore tutela del consumatore... Favorire l'attività transfrontaliera degli intermediari ed una concorrenza più qualificata tra gli intermediari europei potrebbe rappresentare una ulteriore opportunità di sviluppo del business degli intermediari assicurativi italiani, sempre che siano pronti a rilevare tale sfida.

Riguardo alla Normativa Europea sull'Intermediazione è intervenuto il Dott. Alessandro De Besi, rappresentante del Bipar (Federazione europea degli intermediari assicurativi). Ha elencato 18 Direttive fermando l'attenzione sulla IMD II: «*Si tratta di una revisione della IMD al fine di migliorare le regole applicative e la protezione dei consumatori, ampliare il campo di applicazione della precedente IMD I a tutti i canali di distribuzione, identificare, gestire e mitigare i conflitti di interesse, accrescere il livello di armonizzazione di sanzioni e misure amministrative, migliorare l'adeguatezza e l'obiettività della consulenza, semplificare e armonizzare la procedura di iscrizione transfrontaliera ai mercati assicurativi in tutta l'Unione Europea*». Quanto al Bipar: «*La IMD è applicabile a tutti gli operatori. Deve esserci parità di condizioni tra gli intermediari e gli assicuratori che vendono direttamente i loro prodotti. Dovrebbero essere applicabili regole d'informazioni, formazione e condotta comparabili per garantire parità di condizioni, oltre che regole di comportamento nelle attività transfrontaliere...*»

L'obiettivo è stato raggiunto. Ed è l'inizio di un percorso ideato e organizzato dall'ACB con "L'Officina del Sapere", una Scuola di Formazione che intende affrontare le sfide del mondo assicurativo creando figure professionali sempre più preparate per rispondere alle necessità odierne. Insegnare e diffondere cultura è un nuovo modo di concepire il mondo assicurativo, iniziando da una cultura organizzativa aziendale, non tralasciando però di sottolineare l'importanza della persona e del consumatore.

È un'innovazione da riprendere e approfondire.

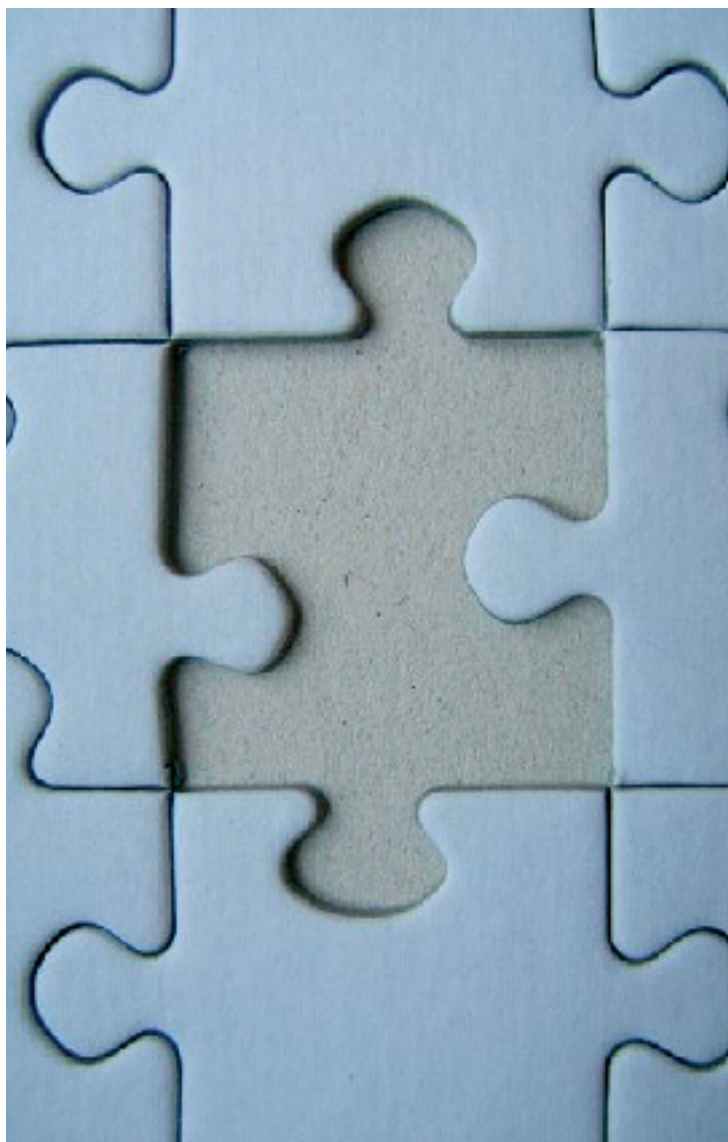
Massimo Maisetti

NOTE:

(1) Cfr. legge 17/12/2012 n.221 con modifiche del decreto legge 18/10/2012 n.179, con ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

(2) Ai sensi dell'art.22 comma 3 del Decreto Crescita 2.0 è fatto obbligo alle Compagnie di comunicare per iscritto ai contraenti l'inefficacia delle clausole di tacito rinnovo.

In deroga all'art.1899 del Codice Civile, la nuova norma prevede che la polizza RCA non abbia una durata superiore all'anno e non sia tacitamente rinnovabile. La Compagnia Assicuratrice deve avvisare il Contraente con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza del contratto, restando operante la garanzia prestata fino e non oltre il quindicesimo giorno.



IL FONDO FASDAPI HA ESTESO LE PROPRIE GARANZIE, PER ARRIVARE ANCHE A TE.



SE SEI DIRIGENTE, QUADRO SUPERIORE O AMMINISTRATORE, FASDAPI TUTELA IL TUO FUTURO CON UNA COPERTURA DAVVERO INTEGRALE.

Grazie all'estensione delle proprie coperture alle **prestazioni assistenziali**, alla **responsabilità civile e penale**, all'**assistenza sanitaria integrativa** – per l'intero nucleo familiare – e al **welfare per i manager involontariamente disoccupati**, oggi Fasdapi rappresenta una garanzia assoluta per l'intera classe manageriale. E per le loro imprese, che possono contare sui vantaggi economici della contrattazione collettiva, su un valido supporto pratico e sulla copertura totale di qualsiasi evento legato all'attività professionale e non. Oggi. E nel prossimo futuro. Per saperne di più: **www.fasdapi.it**

 **FASDAPI**
Fondo di Assistenza e Solidarietà
Dirigenti e Quadri Superiori industria
La nostra unione fa la tua forza.